

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 779 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CARLI, Natalia PANE e della società SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio CARLI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società Miracoli F.C. nel mese di settembre 2025 e soggetto successivamente tesserato per la società O.M.C. Roma a far data dal 3.10.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in mancanza di un valido tesseramento per la società Miracoli F.C. nella stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della predetta società Miracoli F.C., partecipando attivamente alla conduzione tecnica degli allenamenti per una settimana nel mese di settembre 2025, e per essersi successivamente tesserato in data 3.10.2025 per la società O.M.C. Roma, avendo dunque svolto attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva;

Natalia PANE, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Miracoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito che il sig. Giorgio Carli, in mancanza di un valido tesseramento per la società Miracoli F.C. nella stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della predetta società, partecipando attivamente alla conduzione tecnica degli allenamenti per una settimana nel mese di settembre 2025;

SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserata la sig.ra Natalia Pane e per la quale il sig. Giorgio Carli ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nel mese di settembre 2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giorgio CARLI,
  - Sig.ra Natalia PANE,
  - Società SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Natalia Pane;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Giorgio CARLI,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Natalia PANE,
  - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò